

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1911

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LONGO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(GASPARI)

---

Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento  
della Presidenza del Consiglio dei ministri

---

*Presentato il 16 luglio 1984*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1) Rischia ormai di assumere sapore rituale e quasi declamatorio il sottolineare la perdurante inerzia legislativa nell'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 95 della Costituzione, ma la crescente complessità della società italiana ed il conseguente infittirsi delle esigenze di coordinamento e di unità dell'indirizzo governativo rendono sempre più urgente la risoluzione di questo problema. Non è quindi soltanto per mero ossequio alla lettera della Costituzione che

uno degli impegni prioritari di questo Governo concerne proprio l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Del resto queste esigenze, come è noto, sono state sentite anche in passato, se è vero che numerosi sono stati i progetti di legge presentati in materia e se è vero che proprio al momento dello scioglimento anticipato del Parlamento era in corso, di fronte alla I Commissione permanente della Camera, l'esame congiunto del disegno di legge, d'iniziativa del Governo Spado-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lini, n. 3403 « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e della proposta di legge, d'iniziativa degli onorevoli Colonna ed altri, n. 2675 « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

L'urgenza prioritaria che riveste l'ordinamento della Presidenza del Consiglio nel quadro del riordino istituzionale — secondo quanto previsto anche dalla delibera istitutiva della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali — impone dunque che vadano utilizzati tutti i contributi in materia: a cominciare dai precedenti progetti di legge, per finire alle acquisizioni della dottrina e alle esperienze di vita delle istituzioni governative che hanno caratterizzato la nostra e le altre democrazie. In questo ambito naturalmente va espresso, anche per ragioni di logica continuità temporale con i programmi dei precedenti Governi, il più vivo apprezzamento per il disegno di legge Spadolini, il cui testo risulta oggi, per così dire, arricchito dai contributi emersi in sede di discussione parlamentare, tra i quali vanno segnalate le prime osservazioni formulate dai rappresentanti del Governo Fanfani.

Di tale testo, del resto, il presente disegno di legge non soltanto riprende le attualissime norme in materia di fonti del diritto, con particolare riguardo a quelle sulla potestà regolamentare del Governo e sulla delegificazione che con questa si può realizzare, ma sviluppa anche le soluzioni di quelli che nella relazione venivano correttamente individuati come i due problemi fondamentali posti dall'articolo 95 della Costituzione, vale a dire: « quale sistemazione si debba dare ai rapporti tra Presidente, ministri e le altre figure soggettive del Governo, in Consiglio e fuori del Consiglio, ai fini di conseguire: sia un'efficace elaborazione e direzione della politica generale del Governo, sia il coordinamento e la promozione necessari per il mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo; con quale organizzazione ausiliaria e con quale tipo di personale si debba assicurare l'efficiente perseguimento, da parte

del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri, delle funzioni di elaborazione politica generale, di coordinamento amministrativo, di controllo dell'unità di indirizzo ».

2) Alla stregua di questo criterio metodologico è stato, pertanto, impostato il presente disegno di legge, nel quale l'unità di indirizzo del Governo è perseguita attraverso un giusto equilibrio tra momento monocratico e momento collegiale, in modo che la pur necessaria accentuazione dei poteri del Presidente sia strettamente correlata alla ricerca di una più funzionale collegialità ministeriale. È infatti constatazione comune, come del resto è emerso dall'accennato dibattito nella I Commissione permanente della Camera dei Deputati, che la pericolosa frammentazione ministeriale può essere superata soprattutto con il recupero di un pieno coordinamento-unitarietà, da conseguire appunto attraverso l'esaltazione della collegialità di governo.

In questo quadro la maggiore collegialità che il presente disegno di legge prefigura, intende andare oltre la mera razionalizzazione degli aspetti positivi della « pratica di governo » dell'esperienza repubblicana. E di un siffatto intendimento risultano particolarmente espressive le norme sul Consiglio di gabinetto e sul conferimento a determinati ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, di funzioni di coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza.

Si tratta di norme che, pur con il loro carattere facoltizzante, sembrano in grado di avviare moduli di funzionamento dell'istituzione Governo suscettibili di incisivi sviluppi. Ed infatti, da un lato, la possibile costituzione, nell'ambito dei comitati dei ministri, del Consiglio di gabinetto rappresenta un utile strumento di coordinamento dell'azione di governo, consentendo, insieme un lavoro collegiale più intenso ed efficace e una maggiore snellezza e rapidità ai fini della elaborazione delle decisioni.

Dall'altro lato, la previsione del conferimento di funzioni di coordinamento a determinati ministri destinati per ciò stesso a far parte del Consiglio di gabinetto insieme agli altri ministri appositamente designati, può costituire una sorta di anticipazione, per di più realizzata in modo *souple* e sperimentale, della ricorrente tematica dell'accorpamento dei ministeri e della riduzione del numero dei ministri. Più in particolare, con questa normativa si persegue l'obiettivo non di aprioristici e non sperimentati accorpamenti ministeriali, bensì di un disegno di collegialità funzionale ad un processo di ristrutturazione dei ministeri che potrà anche portare, tra l'altro, all'articolazione dei ministri su due livelli, secondo l'esperienza delle maggiori democrazie europee.

In questo modo, ci si affida alla collegialità per superare il frazionismo connesso al cosiddetto « governo per ministri » e quindi, con la presenza nel Consiglio di gabinetto dei Ministri che presiedono ai Comitati di settore, si ricerca un più alto e complessivo coordinamento. Si può dire così che tutto il processo decisionale endogovernativo può svolgersi precipuamente ed effettivamente mediante moduli procedimentali di tipo collegiale, coordinati tra di loro. Si attua conseguentemente una complessa articolazione delle strutture di governo per così dire « non necessarie », le quali peraltro sono dotate di accentuata flessibilità per venire incontro, in modo congruo e rapido, alle varie e multiformi esigenze di « governabilità », proposte dal Paese.

3) All'altra tematica fondamentale posta dall'articolo 95, ossia quella dell'organizzazione amministrativa e del tipo di personale più congrui rispetto ai fini propri della Presidenza del Consiglio, è stata data una risposta che individua nel segretariato generale la struttura amministrativa principale della Presidenza, rimettendo per intero la determinazione della sua articolazione interna per dipartimenti ed uffici a decreti del Presidente del Consiglio, in modo da garantirne il massimo di flessibilità.

L'istituzione del segretariato generale in luogo dell'ufficio di Gabinetto è, del resto, parsa soluzione più congeniale alla peculiare configurazione della Presidenza del Consiglio, ove la struttura organizzativa svolge *in toto* un ruolo meramente ausiliario rispetto all'attività del Presidente del Consiglio e dove, dunque, manca l'esigenza di un organo di filtro e di raccordo tra livello tecnico-amministrativo e livello politico, quale costituito nelle strutture ministeriali dal Gabinetto.

Si è, d'altro canto, ritenuto di accentuare il vincolo di fiduciarità corrente tra Presidente del Consiglio e segretario generale, prevedendo che quest'ultimo è nominato per incarico e cessa dalle funzioni, salvo conferma, all'atto del giuramento del nuovo Governo.

Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio sono svolte da « consiglieri » facenti parte del ruolo organico della Presidenza, oppure da dipendenti « comandati » di altre amministrazioni dello Stato, o infine da esperti, nei limiti numerici appositamente indicati, fatti salvi i posti di segretario generale, di vicesegretario generale, di capo ufficio stampa. Lo stesso meccanismo di provvista, con le dovute differenze, è adottato anche per il personale non dirigenziale delle qualifiche funzionali, entro limiti numerici appositamente stabiliti. Sono infine previste per il personale attualmente in servizio presso la Presidenza del Consiglio norme transitorie di salvaguardia.

Anche a proposito del personale va segnalata la notevole elasticità dei modi di provvista che consente di affiancare al personale del ruolo organico della Presidenza, il quale garantisce la continuità dell'apparato, personale di diversa provenienza, secondo le scelte autonome di ogni Presidente del Consiglio. In questo modo dovrebbe risultare conseguito l'obiettivo di assicurare forme di provvista del personale della Presidenza congrue con l'espletamento di funzioni tipicamente di *staff*. Vi è infatti la necessità di avvalersi, proprio per la specificità delle predette funzioni, di personale di diversa provenienza, secondo varie formule giuridiche di incardi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

namento, garantendo però la *par condicio* dei « consiglieri della Presidenza », così come vi è la necessità di assicurare la massima mobilità del personale, restando però salva l'esigenza imprescindibile di prevedere necessarie forme di stabilità per consentire l'indispensabile continuità dell'amministrazione.

4) In conformità a queste linee generali di impostazione, il presente disegno di legge si articola in cinque titoli, concernenti, rispettivamente, gli organi, la potestà normativa, l'organizzazione amministrativa, il personale, le disposizioni transitorie e finali. Il titolo I si apre con l'attribuzione al Consiglio dei ministri del potere di esame e di approvazione di tutte le questioni concernenti l'indirizzo politico-amministrativo (articolo 2), secondo moduli di funzionamento interni previsti dal successivo articolo 3. È poi prevista nell'articolo 11 una norma di delegazione per il riordino e la modifica dei provvedimenti per i quali è richiesta la deliberazione consiliare, al fine di sfozzire e di rendere più efficiente il lavoro del Consiglio.

Nell'articolo 5 si stabiliscono le forme di costituzione dei comitati di ministri, tra cui il Consiglio di Gabinetto, prevedendo anche modi di surrogazione consiliare. Nel predetto articolo 11, poi, è prevista la delega legislativa per il riordino e la eventuale soppressione dei comitati interministeriali istituiti per legge con il che sarà possibile omogeneizzare compiutamente la struttura degli stessi comitati al disegno qui prefigurato e cioè al fine di farne strumento di coordinamento settoriale, destinati a confluire, attraverso i ministri coordinatori, nel Consiglio di gabinetto.

L'articolo 4 concerne in particolare i poteri del Presidente del Consiglio che vengono definiti e raggruppati in relazione, da un lato al ruolo dello stesso Presidente di rappresentante del Governo nella sua unità, dall'altro alla funzione che gli compete ai fini del mantenimento dell'unità di indirizzo.

Negli articoli 6, 7 e 8 si stabiliscono le modalità di conferimento delle funzioni di vicepresidente del Consiglio e dei relativi compiti di supplenza, nonché delle funzioni dei ministri senza portafoglio e dei ministri *ad interim*. È altresì prevista, oltre all'attribuzione di « incarichi speciali di governo », la figura del commissario straordinario del Governo per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere intersettoriale, o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni.

Dopo aver disciplinato, nell'articolo 9, le funzioni e il numero dei sottosegretari, con l'articolo 10 viene regolata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, le cui competenze recepiscono in larga parte il contenuto del recente decreto in materia del Presidente del Consiglio Craxi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 2 novembre 1983). Anche riguardo a questa Conferenza, per altro, è prevista un'apposita delega legislativa, nel secondo comma dell'articolo 11, per il riordino degli organismi a composizione mista Stato-regioni ora esistenti.

Il titolo II, e in esso gli articoli 12, 13 e 14, attiene ai poteri normativi del Governo, con disciplina, in primo luogo, dei modi di formazione del decreto legislativo delegato e del decreto-legge, per il quale, fra l'altro, è stabilito il divieto di ripresentazione nel caso di denegata conversione. Nell'articolo 14, poi, si detta una nuova disciplina del potere regolamentare del Governo introducendo, fra l'altro, la possibilità di un'ampia delegificazione per « oggetti tassativamente ed espressamente indicati » e codificando, come già faceva il disegno di legge Spadolini, i regolamenti ministeriali, dei quali si definiscono l'oggetto, la forma e i limiti.

Gli articoli contenuti nel titolo III individuano, come già detto, le funzioni essenziali e di *staff* nonché le conseguenti strutture operative, secondo quei criteri di elasticità già posti in luce. Gli ultimi articoli concernono infine i problemi del personale della Presidenza, che vengono risolti in conformità ai criteri di fondo

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

innanzi enunciati, per conciliare in maniera coerente le esigenze di stabilità e insieme, di flessibilità che devono caratterizzare la stessa Presidenza. Oltre a prevedere, pertanto, i modi di utilizzazione del personale proprio, di quello di altre amministrazioni e degli estranei, si è infine avuto cura di disciplinare la situazione del personale già in servizio.

Si è, in particolare, provveduto a sanare la situazione dei dipendenti che, già inquadrati negli esigui ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri oggi esi-

stenti - per altro limitati alle ex carriere ausiliaria ed esecutiva - non hanno potuto usufruire, in ragione della predetta limitazione, dei meccanismi di mobilità verticale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In conclusione, il testo che si propone, oltre a rappresentare l'attuazione di un preciso impegno programmatico di questo Governo, vuole dunque essere un contributo alla soluzione del più generale problema della governabilità del Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I  
GLI ORGANI

## ART. 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ».

## ART. 2.

Sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri tutte le questioni concernenti l'indirizzo politico ed amministrativo dell'attività generale del Governo, nonché quelle che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno inserire nell'ordine del giorno del Consiglio.

Sono approvati dal Consiglio dei ministri:

a) le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, per ottenere la fiducia;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale; gli atti previsti dall'articolo 127 della Costituzione in ordine alle leggi regionali, salvo quanto stabilito dagli statuti regionali speciali, nonché le ratifiche, nella prima seduta successiva, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri in via di urgenza;

e) i provvedimenti intesi a sottoporre i trattati internazionali alle procedure di ratifica, le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria, nonché gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

f) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

g) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, ove il ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;

h) la richiesta di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

i) le proposte per lo scioglimento dei consigli regionali;

l) l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato;

m) le nomine per le quali è prescritta la deliberazione del Consiglio dei ministri, nonché quelle alla presidenza degli enti pubblici nazionali, tranne che siano attribuite per legge alla competenza di comitati interministeriali;

n) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta la deliberazione consiliare.

### ART. 3.

Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri e conserva il registro delle deliberazioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono regolati gli adempimenti necessari per l'iscrizione del-

le proposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati.

ART. 4.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, quale rappresentante del Governo nella sua unità:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni programmatiche e pone direttamente, o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica i disegni di legge perché ne sia autorizzata la presentazione alle Camere; le leggi, per la promulgazione; gli atti aventi forza di legge, i regolamenti e gli altri atti per l'emanazione;

d) controfirma l'atto di promulgazione delle leggi e gli atti emanati dal Presidente della Repubblica, nei casi in cui sia previsto dalla Costituzione e dalle leggi, nonché ogni altro atto del Capo dello Stato per il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

e) presenta i disegni di legge e i documenti del Governo alle Camere e formula le richieste procedurali in ordine ad essi;

f) può intervenire direttamente in sede di discussione di interrogazioni ed interpellanze, nonché di discussione di mozioni e risoluzioni, e può aggiungere proprie dichiarazioni a quelle rese dal ministro competente o da lui delegato;

g) formula gli indirizzi concernenti la posizione del Governo nei giudizi avan-



ti la Corte costituzionale; esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri:

a) impartisce le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) risolve i conflitti tra i ministri;

c) può sottoporre al Consiglio dei ministri le questioni politiche ed amministrative di maggiore rilievo sospendendo, in attesa della discussione, l'adozione di atti da parte dei ministri competenti;

d) adotta le direttive per assicurare il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e dispone le verifiche necessarie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene le politiche comunitarie, ne riferisce periodicamente alle Camere e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari di Governo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

#### ART. 5.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, un comitato di ministri, denominato Consiglio di Gabinetto, che agevoli il mantenimento dell'unità politica

e amministrativa del Governo e con funzioni preparatorie delle determinazioni di indirizzo del Consiglio dei ministri. Il Consiglio di Gabinetto è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ad esso partecipano i ministri appositamente designati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può affidare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a singoli ministri funzioni di coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza ancorché ripartiti fra più ministeri. In tal caso, sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri appositi comitati di ministri, presieduti dai ministri a cui sono state affidate le funzioni di coordinamento. I ministri con funzioni di coordinamento partecipano di diritto al Consiglio di Gabinetto.

I comitati di ministri, di cui al comma precedente, e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché, ove trattisi di comitato costituito ai sensi del comma precedente, deliberi in luogo di esso, ovvero, ove trattisi di comitato istituito per legge, stabilisca le direttive alle quali esso deve attenersi.

#### ART. 6.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Presidente della Repubblica la nomina di uno o più ministri con la qualifica e le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo l'età.

Quando non sia stato nominato il vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma precedente spetta, in assenza di diversa disposizione

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

## ART. 7.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del precedente comma, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

## ART. 8.

Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio di ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono de-

terminati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perché intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorché si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico.

#### ART. 9.

I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità delle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

Il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri.

#### ART. 10.

È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con compiti di informazione, di consultazione, di studio e di raccordo, in relazione agli in-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dirizzi di politica generale suscettibili di incidere sulle competenze regionali.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato ed è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Nell'ambito della Conferenza possono essere istituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte appositamente delegati, commissioni per settori di attività o per singole materie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle Commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri o rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Conferenza può essere consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sui criteri generali degli schemi di legge di principio inerenti alle materie di competenza regionale, con particolare riguardo a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel primo comma del presente articolo, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

## ART. 11.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a:

a) riordinare e modificare l'elenco dei provvedimenti per i quali le leggi prescrivono la deliberazione del Consiglio dei ministri, al fine di rendere più efficiente e più congrua la capacità funzionale dello stesso Consiglio;

b) procedere al riordino ed alla eventuale soppressione dei comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, al fine di eliminare forme di duplicazione e sovrapposizione di competenze e di soddisfare, attraverso i comitati, l'esigenza di coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza, ancorché ripartiti fra più ministeri, ferme restando le attribuzioni esercitate dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine del primo comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti e a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in conformità alla

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legislazione vigente sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pronuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri;

b) stabilire, inoltre, norme per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

## TITOLO II

## GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

## ART. 12.

I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con il titolo di « decreto legislativo » e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e delle eventuali altre fasi del procedimento prescritto dalla legge di delegazione.

L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione.

Qualora venga conferita una delega legislativa per un tempo superiore a due anni, il Governo, ove la legge di delegazione non disponga diversamente, è tenuto a riferire, ogni anno, alle Camere sullo stato di attuazione della delega.

## ART. 13.

I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono ema-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nati dal Presidente della Repubblica con il titolo di « decreto-legge » e con l'indicazione nel preambolo delle ragioni che ne giustificano l'adozione, nonché della avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.

Non è consentito il ritiro del disegno di legge di conversione, ma il Governo può chiederne il trasferimento all'altro ramo del Parlamento prima dell'inizio dell'esame.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, riprodurre disposizioni dichiarate illegittime e private di efficacia ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ripresentare al Parlamento disposizioni di un precedente decreto legge, del quale sia stata respinta la conversione, con voto espresso di una delle Camere.

## ART. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge;

b) l'integrazione e l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge nelle materie in cui la Costituzione riserva a questi ultimi il potere di dettare norme di principio;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.

Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare il titolo di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ferme restando le riserve di legge stabilite dalla Costituzione e da leggi costituzionali, con apposita disposizione di legge si può stabilire che oggetti tassativamente ed espressamente indicati siano disciplinati con i regolamenti governativi, di cui al primo comma, anche derogando a preesistenti disposizioni legislative.

È comunque riservata alla legge la determinazione delle norme generali riguardanti l'ordinamento, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri e degli altri pubblici uffici, le attribuzioni dei dirigenti, la responsabilità dei funzionari, l'accesso alle pubbliche amministrazioni, la disciplina del pubblico impiego.

I regolamenti governativi, di cui al primo comma, possono disciplinare le materie indicate nel comma precedente nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, anche in deroga a disposizioni legislative preesistenti, recependo, se del caso, il contenuto di accordi sindacali in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

## TITOLO III

## L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

## ART. 15.

L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita dal segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

## ART. 16.

Il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di cui all'articolo successivo, ed a tal fine è ordinato in dipartimenti ed uffici con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne determinano le rispettive competenze.

Fanno parte del segretariato generale anche i dipartimenti e gli uffici posti alle dipendenze dei ministri senza portafoglio, secondo le disposizioni che li regolano.

Nell'ambito del segretariato generale, la segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente ed i ministri nel Consiglio, secondo le direttive del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in funzione di segretario del Consiglio dei ministri.

## ART. 17.

Il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, secondo l'ordinamento e le competenze stabiliti in conformità all'articolo precedente, a:

a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo ed assicurare il quadro conoscitivo del suo stato di attuazione, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi della attività dell'Istituto centrale di statistica;

b) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché alla attuazione della politica istituzionale del Governo;

c) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi costituzionali dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

d) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

e) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'Istituto centrale di statistica nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

f) assicurare una costante e tempestiva informazione sui programmi di lavoro delle Camere e curare la segreteria tecnica di eventuali riunioni di coordinamento;

g) assistere e coadiuvare, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nelle relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

h) assistere e coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nei rapporti con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

i) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

m) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari di Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

n) esercitare le funzioni di competenza del dipartimento di cui all'articolo successivo;

o) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa, portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri;

p) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

q) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

r) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

s) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

t) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio.

## ART. 18.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento per l'informazione e l'editoria cui sono conferite le attribuzioni spettanti, in base alle vigenti leggi, alla direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Con successiva legge ed in relazione alle scadenze di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà adottato l'ordinamento definitivo del dipartimento.

## ART. 19.

Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dipartimenti ed uffici ad essa facenti capo sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

In relazione all'istituzione della ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive trentacinque unità così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso - secondo livello funzionale - uno con qualifica di commesso capo - terzo livello funzionale; undici della carriera esecutiva amministrativa di cui dieci con qualifica di coadiutore - quarto livello funzionale - e uno con qualifica di coadiutore superiore - quinto livello funzionale; tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico - quarto livello funzionale; otto della ex carriera di concetto di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario - sesto livello funzionale - e uno con qualifica di ragioniere capo o segretario capo - settimo livello funzionale; dieci della ex carriera direttiva di cui sette con qualifica di consigliere - settimo livello funzio-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nale - e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione - ottavo livello funzionale.

Inoltre il quadro I della tabella settima dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 10 maggio 1982, n. 271, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa di cui al primo comma e non sono soggette ai prescritti controlli.

#### TITOLO IV IL PERSONALE

##### ART. 20.

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle allegate tabelle, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

##### ART. 21.

Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo.

Il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 16, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le categorie indicate al comma precedente.

Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 16, ove non

appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza e cessano dalle funzioni dopo il giuramento del nuovo Governo, salvo conferma.

La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

Nei casi in cui un dipartimento od un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri sia posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento o dell'ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato.

#### ART. 22.

Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non sono compresi i posti di segretario generale, vicesegretario generale e capo ufficio stampa.

I dipendenti di amministrazioni diverse della Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza o di comando presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

Gli esperti sono scelti tra persone particolarmente qualificate, anche estranee alla pubblica amministrazione.

I consiglieri di cui al presente articolo sono assegnati ai dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì conferiti gli

incarichi agli esperti. Qualora gli esperti siano destinati a svolgere le loro funzioni presso un dipartimento od un ufficio posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il conferimento dell'incarico è disposto su proposta di quest'ultimo.

I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

#### ART. 23.

È istituito il ruolo organico delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo la tabella *B* allegata alla presente legge.

Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella *B*, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella *B*, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

#### ART. 24.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il ministro del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai Corpi di polizia assegnato alla Presidenza



del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma precedente sono considerati disponibili per nuove nomine.

La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

#### ART. 25.

Al personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnata una indennità mensile non pensionabile nella misura stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile stabilita, d'intesa con il ministro del tesoro, nel decreto con il quale viene conferito l'incarico.

Le indennità di cui al comma precedente sostituiscono ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'assolvimento di compiti d'istituto.

Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il compenso degli esperti è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.

#### ART. 26.

Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli

emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali.

#### ART. 27.

È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto:

a) dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 16, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 e successive modificazioni.

#### ART. 28.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

#### ART. 29.

Ai fini dello svolgimento di attività di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di costituire commissioni o gruppi di lavoro.

I componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono essere prescelti oltreché fra il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20, anche tra persone particolarmente qualificate estranee alla pubblica amministrazione.

Le nomine sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, per gli estranei alla pubblica amministrazione, fissa i relativi compensi di concerto con il Ministro del tesoro.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 30.

Il personale che già appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-*quinqüies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nonché quello che è già inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha maturato il diritto al passaggio in ruolo, transita nel ruolo di cui alla tabella *B* nelle corrispondenti qualifiche funzionali.

Il personale di cui al comma precedente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:

a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 o dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Ai fini giuridici, al personale inquadrato a norma del primo comma del presente articolo è riconosciuta per intero l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; al personale inquadrato a norma del secondo comma è riconosciuta per metà e per non oltre quattro anni l'anzianità maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella d'inquadramento.

Ai fini economici, la determinazione del trattamento spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la composizione della commissione incaricata di provvedere agli adempimenti richiesti per l'inquadramento di cui al secondo comma e sono dettate norme in ordine al relativo procedimento.

#### ART. 31.

Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la anzianità di qualifica posseduta.

Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del-

la presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda, secondo l'anzianità posseduta nella qualifica, nei limiti dei posti della tabella B disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo nelle corrispondenti qualifiche funzionali e ad esaurimento del ruolo organico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le varie categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi del primo o del secondo comma del presente articolo continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento.

Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai relativi limiti previsti dalle unite tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano le disposizioni dell'articolo 25.

## ART. 32.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio, salvo quanto previsto dall'articolo 16.

Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del vice presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri da leggi, regolamenti o statuti sono trasferite ai ministeri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 33.

Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, norme aventi valore di legge in base ai seguenti principi e criteri direttivi per:

a) disciplinare il reclutamento, mediante concorsi per esami, del personale di cui al precedente articolo 23 in conformità dei principi generali in materia di ammissione al pubblico impiego dello Stato e tenuto conto della peculiare natura e rilevanza delle attività elencate nell'articolo 17;

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

b) disciplinare le qualifiche funzionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93.

**ART. 34.**

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire quaranta miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1984, valutata in lire un miliardo ed a quella relativa agli anni 1985 e 1986, valutata, rispettivamente, in lire venti miliardi e in lire quaranta miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

ORGANICO DEI CONSIGLIERI  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —	Esperti e Consiglieri a tempo parziale —
Dirigente generale, livello B e C, e qualifich e equiparate . . . . .	30	20	} 104
Dirigente superiore . . . . .	55	30	
Primo dirigente . . . . .	80	45	
<hr/>			
Totale . . . . .	165	95	

TABELLA B.

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —
Qualifiche ad esaurimento . . . . .	31	15
8 <sup>a</sup> . . . . .	123	62
7 <sup>a</sup> . . . . .	193	96
6 <sup>a</sup> . . . . .	290	145
5 <sup>a</sup> . . . . .	375	187
4 <sup>a</sup> . . . . .	544	272
3 <sup>a</sup> . . . . .	113	57
2 <sup>a</sup> . . . . .	59	30
<hr/>		
Totale . . . . .	1.728	864